

le garanzie procedurali di tutela dell'amministrato che possono esistere in taluni diritti nazionali.

Nell'ambito del dovere di informazione che impone loro l'art. 7, n. 4, lett. b), del regolamento n. 2176/84, le istituzioni comunitarie devono agire con tutta la dovuta diligenza cercando di dare alle imprese interessate, nei limiti necessari alla salvaguardia del segreto aziendale, indicazioni utili alla tutela dei loro interessi e scegliendo, all'occorrenza d'ufficio, le modalità adeguate di siffatta comunicazione. Le imprese interessate devono comunque essere messe in grado, nel corso del procedimento amministrativo, di far conoscere validamente il loro punto di vista sulla sussistenza e la pertinenza dei fatti e delle circostanze dedotti e sugli elementi di prova di cui la Commissione si avvale a sostegno delle proprie affermazioni

circa l'esistenza di una pratica di dumping e del pregiudizio che ne deriverebbe.

Il fatto che, ex art. 7, n. 4, lett. c), ii), del citato regolamento, l'informazione richiesta possa essere fornita in modo puramente orale non può esimere le autorità comunitarie dal raccogliere gli elementi che consentano di provare, qualora se ne presentasse la necessità, la certezza di siffatta comunicazione.

Se è vero che l'importo del dazio definitivo è una informazione essenziale, lo stesso non vale per quanto riguarda il tipo di dazio prescelto ed il suo metodo di calcolo, se ciò è dovuto solo al fatto che la scelta tra i diversi tipi di dazi antidumping non incide, in via di principio, in alcun modo sull'importo totale di tale dazio. Ne consegue che l'assenza di siffatta informazione non si può considerare pregiudizievole ai diritti della difesa delle parti interessate.

RELAZIONE D'UDIENZA presentata nella causa C-49/88 *

I — Antefatti e procedimento

1. Nel luglio 1986 perveniva alla Commissione una denuncia presentata dalla CMC-Fertilizzanti (Comitato « mercato comune » dell'industria dei fertilizzanti a base di azoto e di fosfato), a nome di produttori di urea ai quali fa capo complessivamente la quasi totalità della produzione comunitaria del pro-

dotto di cui trattasi. Alla denuncia erano acclusi elementi di prova in ordine all'esistenza di pratiche di dumping e di un rilevante pregiudizio ad essa conseguente, elementi ritenuti sufficienti per giustificare l'instaurazione di un procedimento.

2. Il prodotto che si asseriva costituire oggetto di pratiche di dumping è un composto azotato del gruppo degli « amidi », la cui

* Lingua processuale: l'inglese.

formula chimica è $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$. Trattasi di un prodotto sintetico derivato dalla reazione tra l'ammoniaca e l'anidride carbonica. Il suo contenuto di azoto è in generale del 45-46%. Esso si presenta generalmente sotto forma di prills o di granuli, e talvolta allo stato liquido. L'urea è principalmente utilizzata come fertilizzante azotato. Il prodotto rientra nelle sottovoci ex 31.02 B e ex 31.02 C della Tariffa doganale comune e corrisponde ai codici Nimexe ex 31.02-15 e ex 31.02.80.

3. L'11 ottobre 1986 la Commissione instaurava un procedimento antidumping riguardante le importazioni nella Comunità di urea originaria della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca, del Kuwait, della Libia, dell'Arabia Saudita, dell'Unione Sovietica, di Trinidad e Tobago e della Jugoslavia (GU C 254, pag. 3).

4. L'8 maggio 1987 la Commissione adottava un regolamento, con il quale istituiva un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di urea originaria dell'Arabia Saudita (GU L 121, pag. 11). Il dazio antidumping provvisorio era « pari alla differenza tra il prezzo per tonnellata netto, franco frontiera comunitaria, e l'importo di 133 ECU ».

5. Il 4 novembre 1987 il Consiglio adottava un regolamento, con il quale istituiva un dazio antidumping definitivo del 40% sulle importazioni di urea proveniente dall'Arabia Saudita (GU L 317, pag. 1).

II — Fase scritta del procedimento e conclusioni delle parti

Il ricorso della Al-Jubail Fertilizer Company (in prosiegua: la « Samad ») e della Saudi Arabian Fertilizer Company (in prosiegua: la « Safco ») è stato registrato nella cancelleria della Corte il 16 febbraio 1988.

Con ordinanza 8 giugno 1988, la Corte ha ammesso la Commissione ad intervenire nella causa C-49/88 a sostegno delle conclusioni del convenuto.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria e di assegnare la causa alla Sesta Sezione.

Le *ricorrenti* concludono che la Corte voglia:

- 1) annullare l'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3339/87, in quanto istituisce un dazio antidumping a carico delle ricorrenti;
- 2) condannare il Consiglio alle spese.

Il *Consiglio* conclude che la Corte voglia:

- 1) respingere il ricorso;

2) condannare le ricorrenti alle spese.

La *Commissione* conclude che la Corte voglia:

- 1) accogliere le conclusioni del Consiglio;
- 2) respingere il ricorso;
- 3) condannare le ricorrenti alle spese, ivi comprese quelle dell'intervento.

III — Mezzi e argomenti delle parti

Sulle garanzie procedurali

1. Le *ricorrenti* premettono che la Al-Jubail Fertilizer Company (Samad) e la Saudi Arabian Fertilizer Company (Safco) producono urea nell'Arabia Saudita. Entrambe le società sono delle associazioni temporanee di imprese (« joint-ventures ») che hanno un azionista comune, la Saudi Basic Industries Corporation (Sabic), società costituita nel 1976 dal governo saudita allo scopo di creare industrie di base per l'utilizzazione ed il miglioramento delle risorse naturali del regno. Oltre alla sua attività di produzione, la Safco opera in veste di agente della Samad per le vendite in Arabia Saudita e in alcuni altri paesi, tra cui la CEE. L'urea prodotta dalla Safco non è mai stata, secondo le suddette, esportata nella CEE.

Le *ricorrenti* sostengono che la comunicazione delle informazioni non è stata sufficiente a consentire loro di avvalersi dei propri diritti. A cagione dell'insufficienza delle informazioni trasmesse, esse non sono state in grado di valutare appieno il fondamento delle conclusioni cui sono pervenute le istituzioni comunitarie nella detta inchiesta. Esse pertanto asseriscono di non avere potuto avvalersi del proprio diritto ad essere sentite in contraddittorio.

Le *ricorrenti* ricordano come esse abbiano richiesto oralmente, in più circostanze, prima dell'istituzione dei dazi antidumping provvisori, di essere informate dei presupposti sui quali la Commissione intendeva agire. Tale richiesta era stata reiterata per iscritto il 20 marzo 1987. In questa lettera si affermava che numerosi esportatori erano venuti a conoscenza del fatto che la CEE si proponeva di istituire i dazi antidumping massimi sulle importazioni in provenienza dall'Arabia Saudita e si sottolineava che, tenuto conto dei livelli di prezzi relativi dell'urea proveniente dai vari paesi esportatori, ciò costituiva un errore manifesto. Nella detta lettera si affermava anche che il rifiuto di comunicare le informazioni alle *ricorrenti* non poteva essere motivato da ragioni di urgenza, poiché non vi erano state esportazioni in provenienza dall'Arabia Saudita nella CEE per circa dieci mesi.

Le *ricorrenti* asseriscono di essere state private del diritto al contraddittorio per quanto riguarda, fra l'altro, le seguenti specifiche questioni.

a) Nel corso dell'intero procedimento esse hanno fatto valere il loro punto di vista, basato sulle statistiche relative alle importazioni della CEE e sugli elementi risultanti

dal fascicolo della Commissione, secondo il quale i loro livelli di prezzi erano più elevati di quelli della maggior parte degli altri fornitori di urea. I funzionari della Commissione non hanno mai messo in dubbio, nei riguardi delle ricorrenti, la correttezza di tale punto di vista. Anzi, nell'ultima comunicazione intervenuta al riguardo, gli argomenti della ricorrente venivano menzionati espressamente e senza riserva. Ciononostante, il Consiglio dei ministri, senza fornire una previa comunicazione dei suoi accertamenti, ha adottato una forma di dazio del tutto nuova, basata sulla presunzione che per le importazioni di urea provenienti dall'Arabia Saudita sarebbe stato necessario un livello di dazio più elevato rispetto a quello applicabile alle importazioni di urea in provenienza dalla maggior parte degli altri paesi.

b) Secondo le ricorrenti, i funzionari della Commissione hanno omesso di dar riscontro ai quesiti attinenti alla determinazione del pregiudizio, privando in questo modo gli interessati di ogni possibilità di presentare efficacemente osservazioni sui loro accertamenti.

c) Esse sostengono che i funzionari della Commissione, accordando un adeguamento per l'immagazzinamento, hanno preso in considerazione una cifra inferiore a quella che le stesse avevano fornito e che, nonostante le esplicite richieste, non è stata fornita alcuna spiegazione. Conseguentemente, le ricorrenti non sono in grado di contestare specificamente tale aspetto dell'accertamento, in quanto ne ignorano i presupposti.

d) Le ricorrenti hanno chiesto un adeguamento per le differenze di stadio commerciale dovute al fatto che gli acquirenti della maggior parte dell'urea venduta in Arabia Saudita erano i coltivatori, mentre in

Europa la maggior parte dell'urea veniva venduta a commercianti o a società che trasformano l'urea in un altro prodotto. A parer loro, nel corso di tutto il procedimento i funzionari della Commissione sono rimasti ancorati al presupposto che l'adeguamento dovesse essere respinto per varie ragioni, senza tuttavia mai porre in dubbio l'esistenza di differenze di stadio commerciale. Orbene, nel citato regolamento n. 3339/87 si legge che l'adeguamento era stato respinto in quanto la maggior parte delle vendite in Arabia Saudita e in Europa veniva effettuata a favore di utilizzatori finali, cosicché non vi erano differenze di stadio commerciale. Poiché tale conclusione e gli elementi su cui era fondata non sono mai stati portati a conoscenza delle ricorrenti, queste ultime ritengono di essere state private della possibilità di presentare le loro osservazioni in base al presupposto manifestamente erroneo che le vendite a coltivatori, da un lato, e a una fabbrica o a commercianti, dall'altro, fossero vendite a utilizzatori finali rientranti nello stesso stadio commerciale.

e) Nel corso dell'intero procedimento, le discussioni concernenti la richiesta di adeguamento per le differenze di quantità a norma dell'art. 2, n. 10, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1984, n. 2176 (GU L 201, pag. 1), si sono concentrate sull'interpretazione di tale norma. Secondo le ricorrenti, i funzionari della Commissione hanno in varie occasioni affermato che non era necessario procedere ad un adeguamento aggiuntivo, poiché si era tenuto conto delle differenze di quantità in sede di applicazione degli sconti di quantità alle vendite per le quali erano stati concessi. Le ricorrenti hanno presentato osservazioni che mostrano come l'interpretazione dei funzionari della Commissione fosse esattamente contrapposta all'interpretazione di analoghe disposizioni della normativa antidumping in vigore in un altro paese ed all'interpretazione sostenuta in una pubblica-

zione da funzionari di elevato rango della divisione antidumping della CEE. A seguito di tali osservazioni, le istituzioni della Comunità hanno modificato la propria analisi, ma non il risultato.

In tale nuova analisi il Consiglio ha addotto l'insufficienza degli elementi di prova forniti. Tuttavia, nel corso del procedimento, non è stato posto in discussione che gli elementi di prova fossero sufficienti. Conseguentemente, le ricorrenti non hanno avuto la possibilità di dimostrare che gli elementi di prova erano stati sufficienti né di integrare tali elementi. Le ricorrenti continuano a ignorare sotto quale profilo gli elementi di prova venissero ritenuti insufficienti.

Concretamente, le ricorrenti indicano che non è stato comunicato alcun elemento per quanto riguarda la modifica della natura della decisione, sopravvenuta tra la determinazione provvisoria e la determinazione definitiva. Il regolamento n. 3339/87 è stato pubblicato il 7 novembre 1987. È in quel momento che esse hanno avuto conoscenza, per la prima volta, del fatto che il dazio calcolato su un prezzo base veniva sostituito da un dazio « ad valorem » fissato ad un'aliquota del 40%.

Nel regolamento istitutivo del dazio provvisorio, la Commissione ha adottato un prezzo base di 133 ECU. Tale livello di prezzo era molto più elevato dei prezzi praticati in Arabia Saudita durante il periodo considerato dall'inchiesta. Conseguentemente, esso non era conforme all'esigenza espressa nell'art. 13, n. 3, del regolamento n. 2176/84, secondo cui l'importo dei dazi antidumping « non può superare il margine del dumping (...) provvisoriamente stimato o definitivamente constatato ». Anziché cor-

reggere tale errore manifesto insito nella determinazione provvisoria, le istituzioni comunitarie hanno introdotto un dazio di natura completamente diversa, che provoca conseguenze ben più gravose per gli importatori di urea saudita. Esse hanno adottato il nuovo dazio senza dare alle ricorrenti la possibilità di presentare le loro osservazioni in merito.

Le ricorrenti sostengono che il dazio ad valorem adottato dal Consiglio dei ministri conduce al risultato abnorme per cui viene applicata un'aliquota di dazio più elevata allorché una società aumenta i suoi prezzi. In altri termini, minore è il pregiudizio che può essere causato dai prezzi della società, maggiori saranno i dazi che quest'ultima dovrà pagare.

A loro avviso, il livello di dazio estremamente elevato nonché la sua commisurazione al valore hanno l'effetto di eliminare totalmente l'urea saudita dalla CEE. Nessun acquirente sarebbe disposto a pagare un sovrapprezzo del 40% per una merce come l'urea.

In conclusione, le ricorrenti ritengono che la Commissione, omettendo di rispondere alle osservazioni ed ai quesiti a lei sottoposti, nonostante le assicurazioni fornite in questo senso, abbia privato le ricorrenti della possibilità di essere effettivamente sentite. Inoltre, l'adozione di un dazio di natura completamente diversa, impositivo di un onere molto più gravoso, senza alcuna previa comunicazione né la possibilità di presentare in anticipo delle osservazioni, ha spogliato le ricorrenti del loro diritto fondamentale « di essere informate dei fatti e delle considerazioni sulla cui base l'autorità intende agire ». Le istituzioni comunitarie hanno omesso di « cercare (...) di comunicare alla ricorrente indicazioni utili alla tutela dei

suoi interessi » (v. sentenze NTN Toyo Bearing Company, Racc. 1979, pag. 1185, e TImex, Racc. 1985, pag. 861).

A parer loro, al fatto di essere state private del diritto di essere sentite in merito al fondamento ed alla natura della decisione si è aggiunta la mancata indicazione di una motivazione adeguata, atta a giustificare la modifica del tipo di dazio. Ciò ha del pari determinato l'adozione di misure fondate su errori manifesti.

Le ricorrenti sostengono che il regolamento n. 3339/87 deve essere annullato, in quanto le istituzioni comunitarie hanno violato norme procedurali essenziali, comunicando in modo insufficiente o, su talune questioni, non comunicando affatto quali fossero le basi sulle quali si proponevano di agire.

2. Il *Consiglio* ricorda come nel corso del procedimento abbia avuto luogo uno scambio costante e dettagliato di informazioni tra la Commissione e le ricorrenti. Fino al 21 agosto 1987 compreso, data d'invio della lettera dei consulenti delle ricorrenti, lo scambio di informazioni non sembra aver dato luogo ad alcuna contestazione per quanto riguarda l'osservanza delle garanzie procedurali. Secondo il *Consiglio*, l'argomento delle ricorrenti, secondo cui esse avrebbero chiesto la comunicazione di informazioni in ordine al fondamento sul quale la Commissione si proponeva di adottare misure provvisorie, non è pertinente. L'art. 7, n. 4, lett. c), punto iii), del citato regolamento n. 2176/84 prevede unicamente che le informazioni vadano fornite prima della presentazione, da parte della Commissione, di una proposta di azione definitiva. Quanto alla comunicazione di in-

formazioni, di cui all'art. 7, n. 4, lett. b) e c), del regolamento n. 2176/84, relativa al regolamento impugnato, il *Consiglio* sostiene che ad essa si è fatto luogo.

Peraltro, il *Consiglio* asserisce che le ricorrenti hanno chiesto per la prima volta per iscritto di consultare il fascicolo non riservato, a norma del regolamento n. 2176/84, con lettera recante data 30 gennaio 1987. A suo parere, ha scarsa importanza il fatto che le richieste fossero state o meno fatte in precedenza per telefono, posto che le richieste dirette ad ottenere l'accesso al fascicolo devono essere inoltrate per iscritto, come è precisato dall'art. 7, n. 4, lett. a). Secondo il *Consiglio*, la Commissione ha fin dal 5 febbraio 1987 proposto una data per la consultazione dei fascicoli e le ricorrenti hanno consultato i fascicoli non riservati il 12 febbraio 1987. Esso pertanto ritiene che non vi sia stata violazione delle garanzie procedurali per quanto riguarda la consultazione del fascicolo non riservato.

In ordine al punto se le informazioni comunicate fossero sufficienti per permettere alle ricorrenti di tutelare adeguatamente i loro diritti, il *Consiglio* osserva che il problema è diverso e che, a questo proposito, le parti sembrano essere in totale disaccordo quanto ai fatti.

Esso ricorda come la Commissione abbia risposto alla richiesta avanzata dalle ricorrenti il 21 agosto 1987 con la lettera dell'8 settembre 1987. Tuttavia il *Consiglio* tiene a far rilevare come la lettera della Commissione dell'8 settembre 1987 non sia stata l'ultima comunicazione tra le due parti. Infatti, altre riunioni hanno avuto luogo tra le ricorrenti e la Commissione, in particolare il 2 ed il 5 ottobre 1987. In occasione della riunione del 5 ottobre 1987, sono stati esa-

minati in dettaglio vari punti. L'oggetto principale della riunione era stata la discussione in merito ad un impegno che le ricorrenti venivano invitate ad assumere.

Nel corso di tale riunione, prosegue il Consiglio, è stato segnalato alle ricorrenti che se la Commissione non avesse ottenuto da parte loro un impegno accettabile, essa intendeva applicare all'urea esportata dalle ricorrenti e destinata alla Comunità un dazio ad valorem del 40%, dazio che risulterebbe nettamente inferiore al margine di dumping fissato per le ricorrenti.

Il Consiglio ritiene pertanto non conforme ai fatti asserire, come fanno le ricorrenti, che queste ultime avrebbero avuto conoscenza del tipo di dazio solo dalla pubblicazione del numero della Gazzetta ufficiale nel quale è comparso il regolamento impugnato. Pertanto, esso sostiene che non vi è stata né violazione delle garanzie procedurali, con riguardo all'asserita o mancata comunicazione di informazioni, né violazione del diritto al contraddittorio.

Il Consiglio sostiene inoltre che, al termine della riunione del 5 ottobre 1987, le ricorrenti non potevano avere alcun dubbio circa l'intenzione delle istituzioni comunitarie di introdurre un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di urea originaria dell'Arabia Saudita, né in ordine al fatto che tale dazio avrebbe assunto la forma di un dazio ad valorem pari al 40%. La comunicazione delle informazioni di cui all'art. 7, n. 4, del citato regolamento n. 2176/84 ha proprio lo scopo di informare le parti interessate, su loro richiesta, dei principali fatti e considerazioni sulla cui base si intende raccomandare l'imposizione di dazi definitivi. A pa-

tere del Consiglio, nel comunicare le informazioni la Commissione ha agito nel pieno rispetto di tale norma.

Infine, il Consiglio fa rilevare come le presunte ripercussioni della modifica del tipo di dazio non siano così radicali come è asserito dalle ricorrenti. Queste ultime, a suo giudizio, trascurano intenzionalmente di considerare la possibilità, loro riconosciuta, di ottenere un rimborso, fatta salva l'osservanza dei requisiti fissati dall'art. 16, n. 1, del citato regolamento n. 2176/84. Infatti, se le ricorrenti avessero aumentato i loro prezzi, il dazio in tal caso riscosso avrebbe probabilmente ecceduto il margine effettivo di dumping. Un rimborso sarebbe in tal caso possibile. Stante la possibilità di ottenere un rimborso, vi sarebbe solo una lieve differenza tra un dazio corrisposto in rapporto al valore ed uno versato sotto forma di prezzo base.

Quanto all'assunto della mancata comunicazione di informazioni relative alla determinazione del pregiudizio, il Consiglio rinvia alla lettera della Commissione 8 settembre 1987, nella quale questa riferisce, all'indirizzo delle ricorrenti, che « informazioni più dettagliate in merito al calcolo delle sottoquotazioni del prezzo sono a Vostra disposizione e potranno esserVi comunicate su Vostra richiesta ». Poiché la Commissione non ha ricevuto altre richieste in tal senso da parte delle ricorrenti, il Consiglio suppone che i servizi della Commissione abbiano fornito sufficienti informazioni in riscontro alle domande delle ricorrenti. Secondo il Consiglio, altrettanto deve dirsi in riferimento all'adeguamento per l'immagazzinamento.

Il Consiglio conclude rilevando che la Commissione ha costantemente dato seguito in maniera adeguata alle richieste delle ricor-

renti ed ha trasmesso sufficienti informazioni in merito ai presupposti sui quali essa intendeva raccomandare l'istituzione di dazi definitivi, come pure in merito ai motivi per i quali il Consiglio ha alla fine emanato il regolamento impugnato.

Sulla motivazione del dazio istituito

1. Le *ricorrenti* richiamano l'art. 190 del Trattato CEE, il quale esige che i regolamenti, le direttive e le decisioni del Consiglio siano motivati. Esse osservano che il regolamento della Commissione con cui si istituiscono dazi antidumping provvisori ha fissato un prezzo base. Detto regolamento recita: « l'importo del dazio corrisponde alla differenza tra il prezzo netto per tonnellata, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, e 133 ECU ». Il regolamento del Consiglio ha adottato un metodo del tutto diverso per istituire i dazi antidumping definitivi.

Secondo le *ricorrenti*, la modifica è essenziale e aggrava enormemente l'onere, conseguente ai dazi, per potenziali importazioni di urea in provenienza dall'Arabia Saudita. Essa rappresenta una modifica totale nel dispositivo del regolamento. A loro avviso, il regolamento n. 3339/87 non fornisce, tuttavia, la benché minima motivazione a sostegno della decisione di adottare un dazio ad valorem in luogo di un prezzo base. Conseguentemente, esso viola il precetto dell'art. 190 del Trattato. Per questa ragione, esse ritengono che il regolamento n. 3339/87 debba essere annullato.

2. Secondo il *Consiglio*, l'istituzione, da parte della Commissione, di un dazio provvisorio e l'istituzione, da parte del Consiglio, di un dazio definitivo sono due atti di-

stinti. Nel caso del regolamento impugnato, il Consiglio non ha « soppresso » un tipo di dazio per « trasformarlo » in un altro. Il Consiglio ha istituito, per mezzo del regolamento impugnato, un dazio definitivo e ciò, per la prima volta, sotto forma di dazio ad valorem. Il fatto che la Commissione abbia ritenuto necessario impedire che venisse causato un pregiudizio all'industria comunitaria ed abbia quindi istituito un dazio provvisorio non vincola in alcun modo il Consiglio.

Il Consiglio ricorda che, come è previsto dall'art. 12, n. 1, del regolamento n. 2176/84, un dazio definitivo viene imposto allorché dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l'esistenza di un dumping durante il periodo oggetto dell'inchiesta, nonché un conseguente pregiudizio, e che gli interessi della Comunità esigono un'azione comunitaria. Il fatto che la Commissione abbia o meno istituito un dazio provvisorio non ha alcuna connessione, a suo parere, con l'istituzione di dazi definitivi. Per di più, il Consiglio può decidere in quale misura un dazio provvisorio applicato dalla Commissione venga definitivamente riscosso e ciò « indipendentemente dall'imposizione o meno di un dazio definitivo antidumping » [art. 12, n. 2, lett. a), del regolamento n. 2176/84]. Per quanto riguarda l'aliquota del dazio, l'unica connessione tra i due regolamenti è data dall'importo massimo del dazio provvisorio che può essere riscosso: il dazio riscosso non può superare gli importi garantiti dal dazio provvisorio né l'importo del dazio definitivo.

Sotto tale profilo, l'atto deve quindi essere motivato e i motivi devono essere indicati a parte. L'istituzione di dazi definitivi non è la mera conferma dei dazi provvisori o la loro modifica. Non è pertanto sufficiente riprendere i motivi che giustificavano l'istituzione dei dazi provvisori affinché il regolamento

impugnato sia conforme all'art. 190 del Trattato. Occorre invece, a suo parere, riesaminare tutti gli elementi pertinenti, sicché molto spesso l'atto che istituisce dazi definitivi può indicare nuovi motivi.

A parere del Consiglio, non occorre richiamare tutte le considerazioni esposte nel regolamento della Commissione che istituisce il dazio provvisorio, né esaminare i cambiamenti sopravvenuti e indicare quindi i motivi posti a fondamento dell'istituzione di un dazio definitivo. Il regolamento impugnato deve essere di per sé esauriente, ed effettivamente lo è, con riguardo all'indicazione dei motivi posti a fondamento dell'istituzione del dazio definitivo; l'unico problema che si pone è, quindi, secondo il Consiglio, quello di accertare se i motivi richiamati per l'istituzione del dazio definitivo soddisfino le prescrizioni dell'art. 190.

Il Consiglio ritiene che le prescrizioni dell'art. 190 del Trattato siano state rispettate, con riguardo all'esigenza di una motivazione adeguata per l'istituzione di un dazio ad valorem. Come si evince dal punto 45 del preambolo del regolamento impugnato, l'importo del dazio necessario all'eliminazione del pregiudizio subito dall'industria comunitaria è stato calcolato, in particolare, sulla base del prezzo di vendita necessario per coprire i costi di produzione sostenuti, con l'aggiunta di un congruo margine di profitto del 2,5%. Al momento dell'accertamento preliminare della base imponibile dei dazi provvisori la Commissione ha ritenuto opportuno fissare l'importo del dazio ad un livello che permetta di riequilibrare i costi sulla base dei costi di produzione sostenuti.

Secondo il Consiglio, l'aliquota del dazio prescelta nel regolamento impugnato è il risultato di un calcolo del tutto nuovo ed è

stata determinata in modo da tener conto della constatazione definitiva dei fatti. Al fine di eliminare il pregiudizio, è stato ritenuto opportuno istituire un dazio antidumping su una base commisurata al valore, e ciò tenuto conto del nuovo calcolo effettuato ad un'aliquota diversa.

A suo parere, è evidente che dall'esposizione dei motivi del regolamento impugnato il ragionamento del Consiglio emergeva con chiarezza e senza ambiguità in modo da consentire agli interessati di intendere i motivi posti a fondamento delle misure adottate e di tutelare di conseguenza i loro diritti e alla Corte di esercitare le sue competenze in materia di controllo. Emerge chiaramente dalla parte terza del ricorso introduttivo che le ricorrenti sono state poste in grado di tutelare i loro diritti facendo leva sulla motivazione contenuta nel regolamento impugnato, posto che esse ne contestano in dettaglio numerosi punti. Del pari, il Consiglio ritiene che la motivazione figurante nel regolamento impugnato sia sufficiente a consentire alla Corte di esercitare le proprie competenze in materia di controllo.

3. La *Commissione* condivide, in linea generale, le osservazioni formulate dal Consiglio. Tuttavia essa tiene a fornire delle precisazioni in riferimento, fra l'altro, alla natura del dazio prescritto.

La Commissione ricorda che i dazi antidumping applicati dalla Comunità sono, fondamentalmente, di tre tipi:

— l'ammontare del dazio è espresso in un'aliquota percentuale sul prezzo delle merci alla frontiera comunitaria (dazio ad valorem);

- l'ammontare del dazio è espresso in una somma fissa di denaro per unità importata (normalmente in ECU);
- un « dazio basato su un prezzo base », vale a dire un dazio corrispondente alla differenza tra il prezzo alla frontiera comunitaria e un prezzo specifico.

Osserva la Commissione che tutti i tipi di dazio devono essere conformi alla regola di base, secondo la quale essi non possono superare il margine di dumping oppure l'importo necessario a far cessare il pregiudizio, quando quest'ultimo importo è inferiore (art. 13, n. 3, del regolamento n. 2176/84). I tre tipi di dazi sono basati, principalmente, sui due accertamenti relativi al margine di dumping e al « quantum » del pregiudizio. L'importo del dazio pagato applicando ciascuno dei tre metodi, sulla base del prezzo all'esportazione medio accolto per la fissazione dell'importo adeguato del dazio, sarà il medesimo. Il prezzo, dazio non corrisposto, risultante da ciascuno dei tre tipi di dazio, sulla base del prezzo medio all'esportazione calcolato dalle istituzioni, sarà lo stesso per tutti e tre i tipi di dazio. Si tratta dello stesso prezzo che viene indicato in un impegno da parte dell'esportatore di cui trattasi, quando viene proposto ed accettato un impegno.

Essa ritiene che i tre tipi di dazi comportino risultati diversi se i prezzi dell'esportatore variano nel tempo e se i prezzi dell'esportatore subiscono divari rilevanti da una transazione all'altra, per un qualsiasi periodo determinato.

La Commissione richiama le principali differenze e considerazioni che l'hanno indotta a

imporre o a predisporre un determinato tipo di dazio. Essa rileva come un dazio determinato in base ad un'aliquota percentuale risulti di agevole applicazione e non sia facilmente eludibile, mercé l'inesatta indicazione del prezzo alla frontiera comunitaria. Questo tipo di dazio risulta adatto, in particolare, allorché si è in presenza di una vasta gamma di prodotti oggetto di dumping e si rileva un'elevata frequenza di produzione di nuovi modelli a prezzi diversi: in una situazione del genere, non sarebbe possibile utilizzare un prezzo base o un importo fissato per unità. Il dazio ad valorem è, conseguentemente, il tipo « normale » di dazio antidumping e la sua scelta non necessita di particolari giustificazioni.

D'altra parte, essa prosegue, un dazio espresso come importo fisso per unità è bensì di facile applicazione ed impossibile da eludere mediante inesatta indicazione del prezzo alla frontiera comunitaria. Tuttavia, esso può risultare inadeguato allorché dev'essere applicato ad una gamma di prodotti i cui prezzi variano in modo rilevante. Infine, un dazio riferito ad un prezzo base sembra ad un primo sguardo la forma più appropriata di dazio antidumping, una volta calcolato il prezzo dazio non corrisposto, necessario per impedire che l'industria comunitaria subisca un pregiudizio. Tuttavia, tra i tre tipi di dazio esso è quello che può essere più facilmente eluso. Infatti, un importatore che agisca in modo fraudolento potrebbe sottrarsi al pagamento del dazio sopravvalutando il prezzo alla frontiera comunitaria.

Secondo la Commissione, tutte queste caratteristiche sono inerenti alla natura dei dazi e non devono essere chiarite ogniquale volta venga emanato un regolamento antidumping.

Sugli eventuali errori manifesti di valutazione al momento dell'istituzione di un dazio del 40%

nelle loro risposte non riservate al questionario.

1. Le *ricorrenti* ritengono che il dazio, relativamente elevato, imposto sull'urea proveniente dall'Arabia Saudita sia in palese contrasto con gli elementi di prova raccolti. La decisione secondo la quale un'aliquota di dazio più elevata sarebbe necessaria per eliminare il pregiudizio causato dall'urea saudita, rispetto a quella necessaria per eliminare il pregiudizio causato dall'urea proveniente dalla Libia, dalla Cecoslovacchia e dalla Repubblica democratica tedesca, è manifestamente erronea ed in contrasto con gli elementi di prova assunti. Le statistiche sulle importazioni nella CEE, la denuncia antidumping presentata dai produttori di urea e le risposte degli importatori al questionario nel complesso dimostrano, a loro avviso, che l'urea saudita aveva, invariabilmente, un livello di prezzo più elevato di quella proveniente da altri paesi.

Nonostante la prova manifesta risultante dalle stesse statistiche doganali della CEE, le istituzioni comunitarie hanno optato per l'istituzione di un dazio sull'urea saudita molto più elevato rispetto a quella sull'urea proveniente da altri paesi.

Osservano inoltre le *ricorrenti* che la denuncia antidumping ha messo in luce una presunta sottoquotazione dei prezzi, per tutti gli altri paesi fornitori di urea assoggettati dall'inchiesta, più rilevante rispetto a quella saudita. Alcuni importatori di urea libica hanno indicato i prezzi da essi corrisposti

Secondo le *ricorrenti*, è evidente che i prezzi dell'urea libica erano molto più elevati di quelli dell'urea proveniente dall'Arabia Saudita. Ciononostante, le istituzioni comunitarie hanno optato per l'istituzione di dazi con aliquote più elevate sul prodotto proveniente dall'Arabia Saudita. Omettendo di comunicare loro su quali presupposti esse agivano, le istituzioni comunitarie hanno privato le *ricorrenti* della possibilità di porre rimedio a tale errore manifesto.

Le *ricorrenti* sostengono che le istituzioni comunitarie hanno omesso di esaminare gli elementi di prova a loro disposizione. Esse non hanno tenuto conto delle importazioni in provenienza dal Canada a prezzi meno elevati di quelli delle importazioni in provenienza dall'Arabia Saudita, nonostante il fatto che queste riguardassero quantità più rilevanti di quelle provenienti da altri paesi considerati dall'inchiesta. I costi di produzione europei sono diminuiti durante il periodo dell'inchiesta. Le importazioni in provenienza da paesi terzi a prezzi meno elevati di quelli delle importazioni in provenienza dall'Arabia Saudita sono aumentate successivamente al periodo di inchiesta e i produttori di urea in Italia hanno acquistato urea importata.

Talché, secondo le *ricorrenti*, il rifiuto delle istituzioni comunitarie di tener conto delle importazioni effettuate dopo il periodo d'inchiesta dalle imprese che avevano presentato la denuncia non può essere giustificato dall'affermazione secondo la quale sarebbe in contrasto con l'art. 7, n. 1, lett. c), tener conto di fatti successivi al periodo conside-

rato dall'inchiesta. Il dazio, relativamente elevato, che colpisce l'urea proveniente dall'Arabia Saudita è in palese contraddizione con gli elementi di prova disponibili. Secondo le ricorrenti, il regolamento n. 3339/87 è basato su errori di valutazione manifesti e va pertanto annullato.

2. Il *Consiglio* fa rilevare che, per fissare il livello del dazio da applicare all'urea originaria dell'Arabia Saudita, la Commissione si è basata sui dati relativi ai prezzi all'esportazione forniti dagli esportatori sauditi. Tali dati sono stati verificati, nei limiti del possibile, dai servizi della Commissione. Per la determinazione del livello adeguato del dazio, tali dati relativi ai prezzi sono più precisi delle medie unitarie basate sulle statistiche delle importazioni o dei dati, non verificati, che vengono menzionati nella denuncia.

Detto metodo di calcolo è, a suo parere, in linea con la prassi adottata dalla Commissione. Quest'ultima fa riferimento ai dati relativi ai prezzi indicati dalle parti che cooperano al procedimento ogni volta che tali dati le vengono forniti, nel qual caso essi sono verificati dai servizi della Commissione. Ove tali dati non vengano comunicati alla Commissione, quest'ultima ha peraltro il potere di adottare le sue decisioni sulla base dei dati e dei migliori elementi di prova a sua disposizione, in conformità dell'art. 7, n. 7, lett. b), del regolamento n. 2176/84.

Per tutti i paesi, ad eccezione della Libia e della Jugoslavia, i cui dati erano insufficienti, sono stati utilizzati i prezzi forniti dagli esportatori di tali paesi per determinare il prezzo all'esportazione. Nel caso

delle importazioni provenienti dalla Libia e dalla Jugoslavia, la Commissione si è avvalsa dei migliori dati a sua disposizione. Per quanto riguarda la Libia, tali dati erano le statistiche Eurostat. Per determinare il livello del dazio, il Consiglio precisa di aver raffrontato il prezzo medio all'esportazione praticato durante il periodo oggetto dell'inchiesta al livello di prezzo necessario per eliminare il pregiudizio subito. Lo stesso metodo è stato utilizzato per tutti i paesi sottoposti all'inchiesta.

Conseguentemente, secondo il Consiglio, il livello del dazio applicabile all'urea originaria dell'Arabia Saudita è stato determinato sulla scorta di fatti accertati e verificati, conformemente alla prassi costante della Commissione. Da tali dati emerge che i prezzi sauditi si collocavano in penultima posizione tra i prezzi, classificati in ordine di importanza decrescente, praticati da tutti i paesi considerati dall'inchiesta.

Il Consiglio ricorda come il fatto che le istituzioni della Comunità non abbiano indagato sulle importazioni in provenienza dal Canada non possa fare in alcun modo revocare in discussione l'adeguatezza o meno dei dazi istituiti sull'urea esportata dall'Arabia Saudita in dumping.

Esso osserva, d'altro canto, che la prassi della Commissione consiste nel basarsi su un costo medio unitario di produzione che rispecchia i costi riscontrati durante il periodo oggetto dell'inchiesta, e che tale metodo è ragionevole. Le ricorrenti non hanno addotto alcun argomento per giustificare un distacco da tale prassi nella presente causa. Il livello di prezzo che è necessario accertare per impedire il pregiudizio, e che deter-

mina l'importo del dazio antidumping, è una media ponderata. Il margine di dumping è una media ponderata basata sulle vendite realizzate durante il periodo considerato dall'inchiesta. Secondo il Consiglio è quindi ragionevole, per determinare il livello di prezzo necessario ad escludere qualsiasi pregiudizio, ricorrere del pari, per i costi di produzione, ad una media ponderata fondata sui dati corrispondenti al periodo considerato dall'inchiesta. Le istituzioni comunitarie non hanno scelto, per il loro calcolo, il momento del periodo considerato dall'inchiesta, nel quale il costo di produzione è stato più elevato, anche se sarebbe stato forse opportuno farlo per garantire l'eliminazione del pregiudizio subito.

Il Consiglio ricorda come le istituzioni comunitarie adottino la politica di non prendere in considerazione le importazioni effettuate e i prezzi praticati dopo il periodo considerato dall'inchiesta, quando si tratta di determinare il livello del dazio necessario per eliminare o per impedire un pregiudizio. Se la Commissione determinasse il livello del dazio necessario sulla base della situazione quale si presenta al momento dell'istituzione del dazio, gli esportatori che praticano il dumping ben potrebbero aumentare i prezzi per un periodo relativamente breve, il tempo per la Commissione di condurre la sua inchiesta, con ciò eludendo ogni responsabilità derivante dalle loro pratiche. Essi sarebbero poi del tutto liberi di porre nuovamente in essere le loro pratiche di dumping sin dal momento in cui il Consiglio adottasse il proprio regolamento istitutivo di dazi definitivi, dazi che risulterebbero in tal caso di livello inferiore.

Secondo il Consiglio, il « margine di pregiudizio », così come il margine di dumping, dev'essere determinato per il periodo considerato dall'inchiesta. Ove nel frattempo gli esportatori aumentino i loro prezzi, così che il dazio da essi corrisposto superi il margine

di dumping effettivo, può richiedersi la restituzione degli importi eccedenti (art. 16 del regolamento n. 2176/84). Inoltre, a norma dell'art. 14 di questo stesso regolamento, gli esportatori possono chiedere il riesame dei regolamenti se vi è stato un cambiamento delle circostanze (ad esempio, del prezzo all'esportazione) che giustifichi un riesame della situazione.

3. La *Commissione* ricorda come la politica delle istituzioni sia, in linea generale, quella di non tener conto degli elementi sopravvenuti dopo il periodo considerato dall'inchiesta poiché, se i fatti recenti fossero sempre presi in considerazione, le inchieste non giungerebbero mai a conclusione. Tale rilievo vale del pari per i fatti sui quali gli esportatori non possono influire. A suo giudizio, non sarebbe opportuno tener conto di determinare fatti intervenuti dopo la fine del periodo considerato dall'inchiesta e non di altri. La presa in considerazione di tutti i fatti si risolverebbe invero nel prolungare il periodo considerato dall'inchiesta rendendone necessario l'aggiornamento. Ciò potrebbe risultare spesso difficile o impossibile, posto che le stesse società non sempre dispongono di informazioni completamente aggiornate su tutti gli aspetti di un periodo d'inchiesta che devono essere presi in considerazione.

Inoltre, dopo avere aumentato i loro prezzi, gli esportatori potrebbero facilmente tornare a ridurli (a meno che non abbiano assunto impegni). I prezzi degli esportatori sono talvolta aumentati in seguito all'apertura di un'inchiesta antidumping. Gli eventi sopravvenuti dopo il periodo considerato dall'inchiesta, che siano favorevoli agli esportatori, possono essere presi in considerazione, se del caso, mediante le richieste di rimborso o il riesame delle misure adottate.

Sull'assunto dell'erronea interpretazione di norme pertinenti e della non corretta presentazione di fatti rilevanti

1. Le ricorrenti osservano che vari accertamenti di fatto espressi nel regolamento n. 3339/84, con riguardo alle importazioni effettuate in provenienza dall'Arabia Saudita, sono assolutamente inattendibili. Le istituzioni comunitarie, affermando che sarebbe necessaria un'aliquota di dazio più elevata per eliminare il pregiudizio che si suppone causato dalle importazioni in provenienza dall'Arabia Saudita rispetto a quello che sarebbe necessario per eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni in provenienza da altri paesi, hanno suscitato l'impressione di ritenere che l'Arabia Saudita fosse estremamente aggressiva nella sua politica dei prezzi. Tale intendimento si basa, secondo le ricorrenti, su manifesti errori di valutazione ed è in completa antitesi con gli elementi di prova figuranti nel fascicolo trasmesso alle ricorrenti.

A parer loro, gli esportatori sauditi non hanno condotto una politica dei prezzi aggressiva sul mercato CEE. Al contrario, piuttosto che subire il ribasso dei prezzi in un mercato in declino, come ha fatto la maggior parte degli altri fornitori di urea, le ricorrenti hanno scelto di ritirarsi dal mercato europeo fino a quando i prezzi non si fossero riassettati. Va rilevato come, nel momento in cui il Consiglio dei ministri ha deciso che un dazio del 40% era necessario per rimuovere il pregiudizio causato dalle importazioni di urea dall'Arabia Saudita, nel corso degli ultimi diciassette mesi non fossero state effettuate esportazioni da tale paese.

Per quanto riguarda lo stadio commerciale, le ricorrenti osservano che la maggior parte delle vendite di urea nell'Arabia Saudita era effettuata direttamente a coltivatori. Or-

bene, nell'ambito della CEE le vendite erano effettuate a società commerciali nonché ad un acquirente che svolgeva un'attività industriale ed utilizzava l'urea come materia prima per la fabbricazione di colla. È evidente che sussisteranno differenze di prezzo normali tra le vendite al consumatore finale e le vendite ai rivenditori o alle industrie di trasformazione del prodotto, in quanto tali vendite si collocano in stadi commerciali diversi. Le ricorrenti hanno chiesto l'applicazione di un adeguamento per le differenze di stadio commerciale, ai sensi dell'art. 2, n. 10, lett. c), del regolamento n. 2176/84.

Esse richiamano la circostanza che esiste un unico acquirente di urea che svolge un'attività industriale in Arabia Saudita, il quale utilizza l'urea per la fabbricazione di altri prodotti. Tutte le altre vendite si collocano in uno stadio commerciale diverso da quello delle vendite all'esportazione. Si è riconosciuto che le situazioni erano distinte e il 5 luglio 1986 il consiglio di amministrazione ha ridotto il prezzo. Non vi sono stati ordini di urea da destinare ad uso industriale in Arabia Saudita prima della fine del periodo d'inchiesta. L'assenza di simili vendite non può tuttavia giustificare il diniego dell'applicazione dell'adeguamento. Un adeguamento sulla base dello stadio commerciale non si applicherebbe alle vendite effettuate in Arabia Saudita all'acquirente che svolge attività industriale, bensì a vendite che si collocano in uno stadio commerciale diverso. Sussiste una differenza di stadio commerciale tra le vendite interne e le vendite all'esportazione e la risoluzione del Consiglio fornisce un parametro obiettivo per misurare l'incidenza delle differenze sul mercato interno.

Le ricorrenti ritengono che, trattando le vendite di urea a coltivatori in Arabia Saudita e le vendite a una fabbrica di colla in Italia come se fossero collocate in uno

stesso stadio commerciale e rifiutando di concedere un adeguamento, le istituzioni comunitarie hanno creato un margine di dumping artificialmente elevato.

Per quanto riguarda le differenze di quantità, le operazioni commerciali all'esportazione di urea nella CEE venivano tutte effettuate in partite di svariate migliaia di tonnellate. La Commissione ha scelto di includere nel valore normale vendite che non erano raffrontabili, tra cui delle vendite per quantità che non superavano le 0,43 tonnellate. Tali rilevanti divari quantitativi tra le vendite interne e quelle all'esportazione si ripercuotevano sulla possibilità di porre a confronto i prezzi. Per tale motivo, le ricorrenti hanno chiesto che si tenesse conto della differenza, selezionando per la determinazione del valore normale le sole vendite interne che fossero paragonabili alle vendite all'esportazione, in conformità dell'art. 2, n. 3, lett. a), del regolamento n. 2176/84, ovvero applicando un adeguamento in base alle differenze di quantità, a norma dell'art. 2, n. 10, lett. b).

L'assunto secondo il quale non sarebbe stato fornito alcun elemento di prova convincente non rispecchia correttamente i fatti. In nessun momento, nel corso del procedimento, si è sostenuto che gli elementi di prova fossero insufficienti. Per tutta la durata del procedimento, l'intera discussione si è concentrata sull'interpretazione dell'art. 2, n. 10, lett. b), e nell'ambito di tale discussione i funzionari della Commissione asserivano che non era necessario procedere all'applicazione di un adeguamento quando gli sconti sulla quantità erano effettivamente detratti dalle vendite alle quali erano applicati.

Secondo le ricorrenti, l'interpretazione dell'art. 2, n. 10, lett. b), accolta dai funzionari

della Commissione nel corso dell'intero procedimento era incompatibile con il dettato esplicito del regolamento.

Esse ritengono che, quando ne ricorrano i presupposti, i prezzi di tutte le vendite devono essere adeguati per riflettere i prezzi che sarebbero stati fatturati nel mercato interno se le vendite fossero state effettuate per quantità paragonabili a quelle delle esportazioni. Se l'adeguamento non viene concesso, gli sconti si ripercuotono unicamente sulle vendite per le quali erano stati effettivamente concessi.

Tale interpretazione era stata comunicata ai funzionari della Commissione con lettera 21 agosto 1987. È singolare, osservano le ricorrenti, che per l'accertamento definitivo le istituzioni comunitarie non abbiano modificato il risultato al quale erano pervenute, ma abbiano semplicemente modificato il presupposto che conduceva a tale risultato. A parer loro, l'asserzione secondo la quale non sarebbe stato fornito alcun elemento di prova convincente è assolutamente inesatta. Alla luce dell'art. 2, n. 10, lett. b), punto i), occorre che vi sia una differenza di quantità tra le vendite interne e le vendite all'esportazione e gli sconti sulle quantità devono essere liberamente consentiti nel mercato interno.

Nei confronti delle ricorrenti non si è fatto cenno ad alcuna pretesa insufficienza di prove. Al contrario, la Commissione ha affermato che essa aveva già tenuto in debito conto le differenze di quantità « nel pieno rispetto dell'art. 2, n. 10, lett. b) ». Se gli elementi di prova fossero stati insufficienti e se l'interpretazione dell'art. 2, n. 10, lett. b), attribuita dai funzionari della Commissione fosse stata corretta, non si sarebbe tenuto conto delle differenze.

Solo dopo che l'interpretazione dei funzionari era stata confutata con argomenti giuridici, è stata sollevata la questione dell'insufficienza degli elementi di prova. La prima indicazione che gli elementi di prova erano risultati insufficienti è stata comunicata con la pubblicazione dell'accertamento definitivo. Di conseguenza, le ricorrenti ritengono che il regolamento n. 3339/87 debba essere annullato.

2. Per quanto riguarda le differenze di quantità, il *Consiglio* osserva che, sulla base delle informazioni verificate dalla Commissione, si è ritenuto opportuno tenere conto delle differenze di quantità utilizzando un valore normale medio e ponderato, basato sul complesso delle vendite. Dato che per le consegne molteplici di piccole quantità è attribuito lo stesso sconto sulla quantità, qualora esse ineriscano ad un contratto avente ad oggetto un volume rilevante, si è ritenuto che si fosse, in una certa misura, tenuto conto delle differenze di quantità, ricorrendo ad una media ponderata per determinare il valore normale.

Esso richiama la circostanza che le ricorrenti non hanno mai presentato alla Commissione una richiesta, corredata delle necessarie prove, per l'applicazione di un adeguamento che andasse ad aggiungersi all'importo che era già stato preso in considerazione per il fatto che il valore normale era stato determinato in base alla media ponderata dei prezzi. Essendosi già tenuto conto di uno sconto per determinare il valore normale, non si potrebbe tener conto una seconda volta dello stesso sconto sotto forma di adeguamento per questi stessi valori. Secondo il Consiglio, le ricorrenti, conoscendo la posizione della Commissione, avrebbero dovuto e potuto presentare una richiesta specifica, corredata delle necessarie prove, per dimostrare come dovesse essere applicato un adeguamento (aggiuntivo) e quale dovesse esserne l'importo.

Il Consiglio fa valere che, tenuto conto dei contatti che le ricorrenti avevano avuto con gli uffici della Commissione, la posizione di questa istituzione era assolutamente chiara e che le ricorrenti avrebbero potuto fornire prove a sostegno della loro richiesta di adeguamento.

Infine, il Consiglio ritiene utile precisare alla Corte che, seppure alle ricorrenti fossero stati accordati gli adeguamenti rivendicati nella maggior misura possibile, il margine di dumping loro applicabile sarebbe stato pari al 51,81% anziché al 55%. È quindi inesatto affermare che le istituzioni comunitarie, negando alle ricorrenti l'adeguamento dalle stesse preteso, hanno creato un margine di dumping artificialmente elevato (punto 91 del ricorso introduttivo). In ogni caso, il dazio antidumping non sarebbe stato fissato ad un livello meno elevato se il margine di dumping fosse stato del 51,81% anziché del 55%.

Circa la diversità di stadio commerciale, il Consiglio ricorda che il regolamento n. 2176/84 prevede un adeguamento per tener conto delle differenze di stadio commerciale, ma ciò unicamente per i casi in cui tali differenze non siano già state prese in considerazione, sulla base di altre differenze nelle condizioni di vendita. Inoltre, l'adeguamento può essere applicato solo se la diversità di stadio commerciale eventualmente sussistente incida sulla possibilità di porre a confronto i prezzi.

3. Per quanto riguarda l'argomento dello stadio commerciale, la *Commissione* osserva che occorre sempre distinguere gli argomenti relativi agli sconti sulla quantità (che possono esistere a prescindere dalla tipologia dei clienti che acquistano in grandi quantità) e lo stadio commerciale (che di-

pende dalle categorie di clienti). Tale distinzione va tenuta presente, benché in pratica diverse categorie di clienti acquistino frequentemente quantitativi diversi ed ottengono diversi sconti sulla quantità. Se viene applicato un adeguamento per tener conto delle differenze di quantitativi, lo stesso adeguamento non dovrebbe essere accordato di nuovo in ragione dello stadio commerciale. È quanto riconosce l'art. 2, n. 10, lett. c), del regolamento n. 2176/84, il quale precisa: « se già non se ne era tenuto conto altrimenti ». Le questioni relative allo stadio commerciale si riferiscono alla categoria di clienti, piuttosto che all'utilizzazione che ogni cliente fa delle merci che acquista.

Sulle differenze di quantità, la Commissione ricorda che, come ha già sottolineato il Consiglio, quella che le ricorrenti presentano come una vendita di 0,43 tonnellate era di fatto una piccola consegna facente parte di una vendita molto più rilevante.

Secondo la Commissione, allorché, in un procedimento antidumping, tutte le vendite sul mercato interno durante il periodo considerato dall'inchiesta rappresentano piccoli quantitativi che non fruiscono di uno sconto sulla quantità e se tutte le vendite all'esportazione rappresentano quantità sufficiente-

mente rilevanti per fruire dello sconto e, d'altra parte, ricorrono i presupposti di cui all'art. 2, n. 10, lett. b), va applicato un adeguamento che si riferisca al complesso delle vendite. Se talune vendite all'esportazione o talune vendite sul mercato interno rappresentano quantità sufficientemente rilevanti per dare diritto allo sconto, mentre altre vendite non hanno tale rilevanza, la situazione è leggermente più complicata. Normalmente, viene calcolata una media ponderata di tutti i prezzi in questione, in modo da ottenere un prezzo provvisorio sulla base del quale possono essere effettuati degli adeguamenti. Come ha sottolineato il Consiglio, tale media ponderata tiene già necessariamente conto, in una certa misura, dei diversi sconti sulla quantità che sono stati concessi.

Secondo la Commissione, l'unico punto che resta quindi in sospeso è se nella presente causa siano state fornite prove sufficienti per giustificare la concessione di uno sconto supplementare sulla quantità, ma, come ha chiarito il Consiglio, gli elementi di prova che sono stati prodotti erano insufficienti.

Díez de Velasco
giudice relatore